

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

Del 24 novembre 2019

Modifiche Statutarie

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2019 alle ore 12.00 si è riunita l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria per discutere sul seguente o.d.g.:

- I) Adempimenti Statutari;
- II) Comunicazioni del Presidente;
- III) Esame ed approvazione degli Statuti Anffas onlus Modica per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;
- IV) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio Giovanni Provvidenza. Il Presidente dell'Assemblea propone di nominare segretario verbalizzante la Dott.ssa Sammito Monica, l'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa all'analisi del 1° punto dell'o.d.g. e onde verificare la validità della seduta si passa al conteggio dei soci presenti. Viene constatata la presenza dei Sig.ri soci:

Cicciarella Maria; Caschetto Antonino; Carpenzano Angelo; Alecci Antonino; Blandino Angelo; Provvidenza Giovanni; Modica Giovanna; Guardo Katia; Ursino Grazia; Guardo Rossella; Roccasalva Luca; Boncoraglio Salvatore; Cassarino Maria; Assenza Giovanni; Barresi Concetta; Modica Larisa; Fratanonio Antonina; Rinzivillo Fabio; Gurrieri Gabriella; Guccione Lorenzo; Bissi Bartolomeo; Asta Bartolomeo; Ferrera Adriana; Modica Giovanna; Luciu Maria; Baglieri Daniela; Boscarino Maria; Carnemolla Alessandro.

La seduta risulta essere valida e regolare in quanto risultano essere presenti 28 soci su 35 in rispetto al quorum previsto dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie (3/4).

Viene altresì constatato che tutti i soci presenti sono in regola con il versamento delle quote associative.

Si procede all'analisi del II° punto dell'o.d.g. e il Presidente prende la parola e comunica che in virtù della Legge delega 106/2016, c.d. riforma del Terzo Settore, si rende necessario procedere ad un'opera di adeguamento dello Statuto vigente, che rimarrà operativo in via transitoria e fino a quando non sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo l'istituzione del Registro sarà necessario adottare un nuovo Statuto.

Dopo un attento e puntuale confronto con la sede Nazionale e data la situazione di partenza della sede locale Anffas onlus Modica (che risulta già essere regolarmente Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, APS, della Regione Sicilia)





si è deciso di percorrere il seguente iter (concordato con la sede nazionale) ai fini dell'adeguamento:

- Modifica ed adeguamento dello Statuto attualmente vigente;
- Approvazione nuovo Statuto.

Il Presidente comunica altresì che la mancata approvazione delle procedure appena esposte comporterebbe la cancellazione dell'Anffas onlus di Modica dal registro regionale delle APS e il conseguente decadimento dei benefici, anche di ordine fiscale, di cui gode oggi l'Associazione.

L'Assemblea dopo aver lungamente discusso sulla procedura e l'opportunità delle modifiche approva all'unanimità.

Il Presidente comunica altresì che all'atto della registrazione (sia per quanto riguarda le modifiche statutarie e sia per quanto riguarda il nuovo Statuto) potrebbero essere richieste, dagli uffici deputati, eventuali altre modifiche e mette a votazione quanto segue: Si conferisce ogni più ampio potere, mandato e delega al Presidente pro-tempore per apportare allo statuto le eventuali modifiche di mera natura tecnica e/o richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei relativi registri.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa all'analisi del III° punto dell'o.d.g. e il Presidente comunica che risulta essere necessario scindere il presente punto dell'o.d.g. in ulteriori due punti di analisi e precisamente:

- 1) Omissis.
- 2) Lettura, analisi e approvazione del nuovo Statuto che entrerà in vigore automaticamente all'atto dell'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente mette a votazione la scissione dei punti e l'Assemblea approva all'unanimità.

Quanto sopra premesso si procede nello specifico all'analisi del sottopunto 1): Omissis.

Si passa, a questo punto, all'analisi del sottopunto 2): Lettura, analisi e approvazione del nuovo Statuto che entrerà in vigore automaticamente all'atto dell'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente prende la parola e comunica che si rende necessario procedere lettura analisi ed approvazione del nuovo Statuto di "Anffas Modica – Associazione locale di

Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo" – APS, che



entrerà in vigore solo all'atto dell'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore.

Si procede a dare lettura dell'intero testo statutario e dopo un'analisi approfondita delle peculiarità previste ed in seguito ad una lunga discussione l'Assemblea dei soci approva all'unanimità il testo del nuovo statuto e dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto oltre che autorizzarlo ad apportare le necessarie modifiche richieste dagli uffici competenti così come deliberato al punto II° del presente verbale.

Conclusi gli iter relativi ai punti precedenti si passa all'analisi del IV punto dell'o.d.g. "Varie ed eventuali" ma non avendo nessuno sollevato altri argomenti di discussione alle ore 14.00 si dichiara chiusa la seduta.



Il Presidente dell'Assemblea

Giovanni Provvidenza

Il Segretario Verbalizzante

Monica Sammito



Direzione Provinciale di Ragusa

Ufficio Tutelatorio di Mobilità

Reg. lo. 06.12.2019

al N. 1122 serie 3^a

con esatte EURO

ESENTE



U R G E N T E

Salvatore Papalino (*)

(*) Firma su delega dell'Ufficio Provinciale
Angelo Bucchiera



STATUTO DELL'

"ANFFAS Modica - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON

DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" - APS

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 29.01.2002 con scrittura privata è stata costituita l'Associazione "Anffas Modica

Onlus".

2. In data 10.11.2017 l'Associazione è stata iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale al numero 201. Pertanto, l'Associazione inserisce nella propria denominazione, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale".

3. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Modica" - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Modica" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Modica",

sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa

ANFFAS.

RLC Gm CM Italy UT AA CA GG AB DR CA HG SB LC FA AF Gm DB CB LM DB TB G JG	ART. 2) SEDE 1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modica ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Sicilia. 2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto. 3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto. 4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. 5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative. ART. 3) DURATA 1. L'Associazione ha durata illimitata. ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA' 1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, 2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
---	---



	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	nc an cu
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	labb ey
	- formazione universitaria e post-universitaria;	As lg
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	e 77
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	GG AB DA
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	KY
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	CAJ MG SB
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	LC FA
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;	AF B/B
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	CHB LM SB
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	MB BC
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	AC BB L

ru Dm Cm	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
Dm	a norma del presente articolo;
Cy	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
RA	difesa non armata;
EA	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
GG	consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente
AB	articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse
PA	le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
CA	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;	
BIG	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
SB	organizzata.
LC	3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come
FA	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto
AF	deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto
Qu AB	dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
AB	4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e
LM DB	civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico
	motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della
	beneficienza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di
HB	persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettuale e con disturbi del
EG	neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non,
EG	affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile



indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della

ML

disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della

Com

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3

Com

marzo 2009, n. 18.

Lucy

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche

CA

e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

HA

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali,

CA

con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo

GG

primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

AB

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a

~~AB~~

tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

~~CA~~

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione

CA

della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da

MG

malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile

SB

informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere

LC

le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

FA

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione

AF

scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio

opel
SB

contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

CA

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed

CA
SM
SB

aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del

personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse

MB

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,

Bg

concorre al perseguimento degli scopi associativi;

~~CA~~
~~CA~~
~~CA~~

MC LUT CUN	g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
Ques OT AA CA GG AB	h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
CA MG SG RC FA	i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.
AF Gey H.B W.D L.M MB SG F UG 20g J	6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali. ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.



	2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.	nc Can can
	3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	dall ca
	ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	HA CA
	1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	GG AB
	2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	ND CA MG SB
	ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS	CC FA
	ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	AF
	1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.	dall SB CA
	2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restanti per quelli sovranazionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.	LM SB
	3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas	MB BC UG Raf

ML by cu D C AA CA GG AB S LC FA AF D LM D MB B f UG	Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo. 4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:	a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune; b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale; c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa; d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa; e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica; f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente; g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi
---	--	--



	convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa	NC
	indicato;	Can
	h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei	Can
	termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;	Can
	i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale	Can
	o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare	AA
	del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE)	EA
	2016/679.	GG
	5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni,	AB
	cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di	AB
	provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo	AB
	svolgimento delle proprie attività di interesse generale.	AB
	ASSOCIATI E VOLONTARI	AB
	ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	SB
	1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	SB
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	SB
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al	AF
	successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro	AF
	raggiungimento, impegnandosi direttamente.	AF
	3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche	AF
	alternativamente sono:	AF
	a) persone con disabilità;	AF
	b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado,	AF
	tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità	AF
	intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto	AF
		AF

RL	civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene
DM	meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
CM	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo
DDG	le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da
UN	almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore
AA	alla metà del numero complessivo degli associati.
PA	4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività
CC	vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo
AB	9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
DM	5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella
DD	quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di
PA	Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il
UG	perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e
SB	degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul
RC	trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi
FA	formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla
AF	comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di
DM	Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.
BB	6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve
AB	deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
DM	7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e
UB	l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ampresso;
CC	contestualmente al pagamento l'ampresso è iscritto nel libro associati,
PA	8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con
UG	motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
PA	
UN	



9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Proibitori, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

RL	8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	CG	9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.	AA	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.	CG	ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	AB	1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	CG	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	CG	a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;	XC	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;	AF	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.	LM	ART. 11) VOLONTARI	CG	1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	CG
----	--	----	--	----	---	----	---	----	--	----	--	----	---	----	--	----	---	----	--------------------	----	---	----



	2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	ML Cm
	3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.	Am Cm
	4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	AA
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	EA
	6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.	GG AB Am Cm
	7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	SB PC
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	FA
	ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	AF
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	Am Cm
	a. l'Assemblea degli Associati;	Am Cm
	b. il Presidente;	Am Cm
	c. il Consiglio Direttivo;	Am Cm
	d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	Am Cm
	e. il Collegio dei Proibiviri.	BC Am Cm
	f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui	Am Cm

RL	all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
fm	ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI
cu	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Proibiro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
Deleg	2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
CG	3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
AB	4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.
FA	Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE
AF	1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
Quil	2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
AB	a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
MB	b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
RL	
AF	
Quil	
AB	
LM	
DB	
MB	
RL	
AF	
Quil	
AB	
LM	
DB	
MB	



	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;	nc Car cu
	d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	du cy
	e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	AA
	f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;	CA
	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;	GG AB
	h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;	DF CA MG
	i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	SB SC.
	j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;	FA
	k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;	AF du AB
	l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	AB
	3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	LM DB MB
	a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
	b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	BC
	c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	AF
	4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati	du DF h

in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblies hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio

provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile

per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il

Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi

diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale

inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione

(fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data

prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza

della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da

tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente

costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima

convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due



terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di

24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche

per delega, di almeno un quarto degli associati

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il

quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al

Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine

delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sia

in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza

degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere

per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della

votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre)

RL	ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.	
DM	2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto,	
Cur	l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
Quil	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
CI	3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.	
AA	4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
EA	5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o	
CG	corrispondenza.	
AB	6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei	
AC	non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso	
AD	di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la	
CA	cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.	
MG	7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il	
SB	Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro	
LC	cumulabili.	
FA	ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
AF	1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su	
DM	richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.	
AB	2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro	
CA	idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta	
LM	elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data	
DB	fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la	
MB	riunione.	
BC	3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima	
DA	della riunione.	
UC		
PAV		



4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ML

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Gen

cu

lug

cy

14 A

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

CH

GG

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

AB

AB

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio

CH

ME

il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del

SB

SC

Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro,

FA

qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

AF

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

AB

LM

DB

MB

2. Il Consiglio Direttivo:

BC

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

AG

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

BA

LA

ML	c) delibera sull'esclusione dell'associato;	
DP	d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le	
CU	modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;	
DD	e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto	
ET	costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito	
AA	delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;	
CA	f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a	
CC	Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;	
AB	g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di	
DP	spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	
CA	h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e,	
MG	successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	
SB	i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio	
DC	preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di	
FA	relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del	
AF	Consiglio Direttivo che predisporre il bilancio preventivo e il programma di attività	
DP	partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo	
AB	art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;	
CM	j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente,	
AB	fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto	
AB	di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anifas	
BC	Nazionale o da altro dalla stessa indicato;	
DP	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo	
UC	di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
DP	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
W		



	m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;	nc Cm Cm Cm H A
	n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta,;	E A
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).	EG
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	AB VE RD CA MG
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.	SB PC
	ART. 20) PRESIDENTE	FA
	1. Il Presidente dell'Associazione:	AF
	a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;	del B/B
	b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;	del B
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.	LM DB KD
	d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	Bg
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	FG
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione	FG W

RL	alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
LM	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
CM	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;	
Quilg		
eg	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,	
AA	al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria	
CA	amministrazione dell'Associazione;	
GG	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria	
AB	amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio	
RA	Direttivo per la ratifica del suo operato;	
CA	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento	
YG	amministrativo dell'Associazione;	
SB	m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del	
PC	Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di	
FA	politica associativa.	
AF	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e	
del	circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o	
del	a terzi.	
del	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al	
del	Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del	
LM	Presidente.	
del	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per	
PC	qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice	
del	Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà	
UC	durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30	
del		
del		



	giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.	ru Cary con
	ART. 21) COLLEGIO SINDACALE	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'Albo dei revisori contabili.	Quilley cy A H
	2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.	P A GG
	3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.	AB DDB CFA H G SB
	4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.	PC FA
	5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.	AF DDB DDB
	6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.	CHB
	7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di	BM MB BG UG DDB H

		esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
		8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.
		9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
		10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
		ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
		1. L'Assemblea, contestualmente all'electione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Proviviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.
		2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
		3. Il Collegio dei Proviviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati e dirime le vertenze tra gli associati stessi.

ML

Car

cin

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

Car

01

- il richiamo scritto;

A R

- la diffida;

CA

- la censura;

SS

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

AB

Car

Car

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3

CA

ML

luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui

SO

all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo revisori dei

SC

conti.

FA

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti

AF

all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo

Car

monocratica, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

AB

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la

LA

SB

Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando

MD

l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per

SC

garantire il pieno esercizio di tale diritto.

Car

Car

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

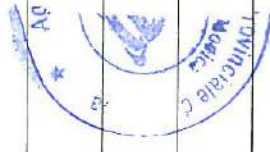
NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

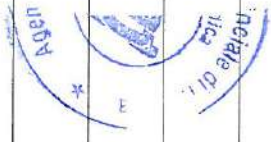
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;



- contributi degli enti associati;	ML
- contributi e finanziamenti di privati;	Can
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	Can
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;	Julio
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	ef
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;	AA
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;	EA
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;	GF
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	AB
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.	Don
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.	KD
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.	CA
ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO	MG
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	SB
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri	LC
	FA
	AF
	Qu
	BB
	HB
	LM
	DB
	HB
	BC
	AF
	Uu
	Bay
	K

AC LM CM	dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
CM AB CA	3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.
GG	Art. 27) LIBRI SOCIALI
AB CM CA	1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
	a) il libro degli associati;
	b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
MG	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
SG	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
RC	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
FA	f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
AF Gul AB CM Dag	2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
	3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.
HB BC	ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE
CM JM	1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di



	ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del	RL
	Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviriri possono proporre all'Assemblea degli	CG
	associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero	CG
	una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la	CG
	designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo	CG
	non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti	AA
	salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del	CH
	Collegio dei Proviriri.	GG
	2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti	AB
	compiuti dalla persona designata.	AB
	SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE	CA
	ART. 29) SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	MG
	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo	SB
	quanto previsto all'art. 16.	SC
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non	PF 17
	soci, determinandone gli eventuali compensi.	AF
	3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla	CG
	liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto	CG
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua	CG
	rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge	CH
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	LM
	ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	DB
	1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa	HB
	è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	EL
	2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e	CG

regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile

successiva all'iscrizione.

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina

delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui

all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà

l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa

vigente in materia.

Mauro Leni

Trattantonio Antonina

Valerio Ognyan
Augusta Mare

Adriano Ferraro

Assen/Bozdon

Donato Mader
Vittorio Polino.

Crescenza Maria

Alfredo Bubbola.

Mauro Antonio

Lucy Lucio

Carpenzano Angelo

David Dzy

Giovanni Gabriele

Maria Boscarino

Stefano/Car
Stefano/Car

Giovanni Conelli

Valerio/Car
Giovanni/Car

Valerio/Car
Giovanni/Car

Valerio/Car

Valerio/Car

Valerio/Car

Valerio/Car

Valerio/Car

Valerio/Car